

**SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 - ORISTANO**

Convezione di incarico professionale

REG. ASL N° DEL

Convezione contenente le norme e le condizioni per il conferimento al libero professionista Arch. Francesco Piga dell'incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di **“Messa in sicurezza delle facciate del P.O. San Martino di Oristano”**, finanziati con D.G.R. n. 33/2 del 31.07.2012. Interventi di messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico dei presidi sanitari aziendali, compresa l'assistenza sanitaria penitenziaria – Codice Intervento 93 -12-33 b

L'anno duemilasedici il giorno _____ del mese di _____ tra i Signori:

- Dott.ssa Maria Giovanna Porcu, nata a _____, il _____ nella sua qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 con sede in Oristano – Via Carducci 35 (P.I. 00681110953) ivi domiciliata per la sua carica; ;
- Arch. Francesco Piga, nato a Cagliari il 22.10.1973 (C.F. PGIFNC73R27B354U), residente in Oristano, Via Oristano, 5, iscritto all'Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Oristano in data 19.07.2000, al n° 68 - Codice Fiscale C.F. PGIFNC73R27B254U;

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – L' Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano in esecuzione della Determinazione del Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni n. _____ del _____ affida al libero professionista Arch. Francesco

Piga, l'incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di **“Messa in sicurezza delle facciate del P.O. San Martino di Oristano”**.

ART. 2 PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO – Il

Professionista, dovrà svolgere gli adempimenti connessi alla funzione di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera in conformità a quanto precisato dal T.U. sulla sicurezza D.Lgs 81/2008.

In fase di esecuzione lo stesso dovrà fornire le seguenti prestazioni così come disposto dall'art. 92 comma 1 del D.lgs 81/2008:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione

scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

ART. 3. MODALITA' OPERATIVE - Durante la fase dell'esecuzione dell'opera il Coordinatore dovrà attenersi a quanto stabilito all'art. 92 del T.U. sulla sicurezza D.lgs 81/2008.

ART. 4 - MODIFICHE AI PROGETTI - In caso di modifica alle opere già progettate il Coordinatore sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza ed al fascicolo di cui all'art. 91 del T.U. sulla sicurezza D.lgs 81/2008. In ogni caso l'attività del Coordinatore durante l'esecuzione dell'opera dovrà essere espletata in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori.

ART. 5. - RITARDI E PENALI - Ritardi nell'espletamento delle prestazioni professionali, oggetto della presente convenzione, sulla base delle tempistiche definite contrattualmente o dei termini previsti dalle normative in vigore comporteranno l'applicazione di una penale pari all'5/1000 del valore netto dell'onorario per ogni giorno di ritardo.

ART. 6 – COMPENSI - L'onorario da applicarsi per l'espletamento dell'incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione verrà determinato in base all'offerta presentata dal professionista, Arch. Francesco

Piga, che si allega alla presente convenzione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale. L'onorario per le prestazioni in corso d'opera sarà corrisposto nella misura del 90% del progressivo importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento, mentre il residuo 10% verrà corrisposto dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione. Gli acconti ed il residuo finale verranno corrisposti dietro presentazione di apposita specifica, entro il termine di 60 gg. Agli effetti del conteggio degli onorari l'incarico di cui trattasi è compreso nelle classi If.

ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno deferiti al Foro di Oristano.

ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – il Professionista si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 23 della L. n. 136/2010, così come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto. Qualora il Professionista non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ii per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'espletamento dell'incarico in oggetto, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del succitato art. 3.

I conti correnti bancari dedicati o (gli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) comunicati dal Professionista incaricato per l'espletamento del suddetto incarico sono i seguenti:

conto corrente n. _____ intestato _____

IBAN _____

Le persone delegate a operare sono : il Sig. _____ nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____ il Sig.

_____ nato a _____ il _____ Codice
Fiscale _____ ;

Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente la modifica dei dati succitati. Ai fine della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione al presente contratto il codice identificativo di gara (CIG) n. - CUP

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI - Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, sia in relazione all'espletamento della prestazione e sia in ordine alla determinazione del corrispettivo, valgono le leggi statali e regionali vigenti in materia.

La presente convenzione redatta in bollo sarà registrata limitatamente al caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione resteranno in tal caso a carico della parte che intenda richiederla. Restano invece a carico del Professionista le spese di bollo.

Per quanto concerne l'incarico affidato al professionista, Arch. Francesco Piga dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'incarico, domicilio legale in Oristano presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale n° 5.

Oristano, li _____

Il Professionista
Arch. Francesco Piga

Il Rappresentante Legale
Dr.ssa Maria Giovanna Porcu